

**REGOLAMENTO (CE) N. 2176/2002 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2002**

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha aggiunto nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 una nuova nota complementare 1 al capitolo 39 e una nuova nota complementare 1 al capitolo 40, per precisare le condizioni cui devono rispondere i guanti, i mezzoganti e le muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare, per poter essere classificati nei capitoli 39 e 40 della nomenclatura combinata.

(2) È risultato che il termine «tessuto» di cui alle note complementari non precisa sufficientemente il materiale con cui possono essere fabbricati questi guanti, mezzoganti e muffole.

(3) Al fine di precisare tale materiale e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura, il termine «tessuto» di cui alle menzionate note complementari dev'essere pertanto sostituito dall'espressione «tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute».

(4) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato in conseguenza.

(5) Nell'interesse della certezza giuridica occorre che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dalla stessa data del regolamento (CE) n. 1832/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

1) nel capitolo 39, la nota complementare 1 è sostituita dal testo seguente:

«1. Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoganti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:

— con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

— con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59]»;

2) nel capitolo 40, la nota complementare 1 è sostituita dal testo seguente:

«1. Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoganti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

— con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

— con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59]».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2002.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
